

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

21 Maggio 2020

Alle aziende associate

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:
SPETTA IL MINIMO A CHI INZIA L'ATTIVITA' NELL'ANNO 2019**

Gent.li Associati,

la norma che prevede la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto, contenuta nel decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020), non è di agevole interpretazione. Inoltre, numerosi operatori, che hanno ritardato l'emissione delle fatture relative alle attività svolte nel periodo gennaio/marzo, rischiano di rimanere esclusi dal beneficio. È dunque auspicabile che, durante la fase di conversione in legge del decreto, la norma venga modificata in modo da "intercettare" e comprendere nell'ambito applicativo della stessa, imprese e professionisti che hanno emesso le fatture delle attività svolte nei mesi precedenti in "ritardo" nel mese di aprile. Ad esempio, se un'impresa di servizi ha concluso le prestazioni nel mese di febbraio, ma ha emesso le fatture nel mese di aprile all'atto dell'incasso, il dato risulta "falsato" in quanto il documento "attesta" attività che solo da un punto di vista documentale sono state svolte nel mese di aprile. Il parametro fondamentale al fine di verificare il diritto a beneficiare del contributo è costituito dal fatturato. In particolare, dal confronto tra il mese di aprile dell'anno 2020 e il corrispondente periodo dell'anno precedente, il fatturato deve essere diminuito di almeno un terzo.

La rilevanza del fatturato

La determinazione del fatturato può dare luogo a dubbi interpretativi in tutti i casi in cui il contribuente abbia cessato o avviato una nuova iniziativa produttiva nel corso del periodo di imposta 2019. Tuttavia, le diverse fattispecie sono prese in esame dalla disposizione normativa in rassegna.

In particolare, viene previsto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. La scelta è dovuta non alla mancanza del termine di confronto, cioè il fatturato relativo al mese di aprile dell'anno 2019, che invece potrebbe essere stato prodotto, ma al fatto che, non esercitando più una "libera attività", sono venute meno le ragioni sottostanti all'erogazione del contributo. Infatti, il beneficio spetta esclusivamente agli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo in possesso del numero di partita Iva.

A conferma di ciò la disposizione in commento prevede il diritto a fruire del beneficio anche in assenza del requisito costituito dalla riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno un terzo, per i "soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019". Tale previsione comprende sia i soggetti per i quali manca un parametro di confronto, ma anche coloro il cui fatturato non è diminuito. Ad esempio, si consideri il caso di un professionista iscritto alla gestione separata INPS, che ha iniziato l'attività il 10 febbraio 2019. In tale ipotesi è possibile determinare il fatturato del mese di aprile dell'anno 2019 e confrontarlo con quello del corrispondente periodo dell'anno 2020. Tuttavia, l'operazione non è necessaria. In quanto anche se il fatturato del mese di aprile dell'anno in corso fosse aumentato o fosse

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

lievemente diminuito, il contribuente avrebbe comunque diritto a percepire il contributo. Si potrebbe a tal proposito osservare che sarebbe possibile effettuare il confronto tra i due fatturati. Probabilmente il legislatore ha inteso derogare alla necessità di riscontrare la riduzione del fatturato in quanto il contribuente si trova in una fase di start up e tale dato non risulterebbe significativo se misurato a distanza di due o tre mesi dall'inizio dell'attività. È presumibile, infatti, che il numero di fatture emesse, ed il relativo importo, sia estremamente esiguo nella fase dell'inizio dell'attività. Conseguentemente, il fatturato nel mese di aprile dell'anno 2020 potrebbe essere aumentato e non in grado di "intercettare" l'effettiva riduzione dell'attività. Si consideri, ad esempio, un contribuente che ha iniziato l'attività il 1° marzo dell'anno 2019 e nel mese di aprile dello stesso anno ha conseguito un fatturato di 15.000 euro. Il contribuente ha poi conseguito nel mese di aprile dell'anno 2020 un fatturato di 16.500 euro. In base ad un'interpretazione letterale della disposizione sarà possibile beneficiare dell'erogazione del contributo, in considerazione dell'avvio dell'attività nell'anno 2019. La somma spettante deve essere determinata effettuando la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello del fatturato di aprile 2020. Sulla differenza negativa, cioè in caso di diminuzione, si applicano le percentuali del venti, del quindici o del dieci per cento a seconda dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente. Nel caso in esame, però, il fatturato è incrementato in valore assoluto. Conseguentemente il professionista avrà diritto a percepire il contributo minimo previsto per le persone fisiche pari a 1.000 euro.

La medesima situazione si verifica per i contribuenti che hanno ad esempio iniziato l'attività dal 1° maggio in avanti e quindi in mancanza del termine di confronto. Sarà possibile fruire del bonus anche in tale ipotesi. Tuttavia, in mancanza del fatturato dell'anno precedente, che consente la determinazione della somma, la cui erogazione dovrà essere effettuata a cura dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente avrà diritto alla percezione dell'importo minimo pari per le persone fisiche a 1.000 euro.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

